



Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori

**(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico
internazionale viaggiatori)**

(Inserimento di Regno Unito e Sudafrica)

Modifica del 21 dicembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020¹ è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. d

¹ Vi è un rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

- d. nello Stato o nella regione in questione si diffonde una mutazione del coronavirus SARS-CoV-2 che presenta un rischio di contagio più elevato rispetto alla forma del virus diffusa in Svizzera.

Art. 4 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Agli Stati e alle regioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera d non sono applicabili le deroghe all'obbligo di quarantena di cui al capoverso 1 lettere d e h.

Art. 6a Disposizione transitoria della modifica del 21 dicembre 2020

Le persone che dal 14 dicembre 2020 sono entrate in Svizzera in provenienza dal Regno Unito o dal Sudafrica devono mettersi in quarantena al più tardi entro il 22 dicembre 2020 alle ore 00.00. La notifica secondo l'articolo 5 deve avvenire entro il 24 dicembre 2020 alle ore 12.00.

RS

¹ RS **818.101.27**

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 21 dicembre 2020 alle ore 13.00².

21 dicembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

² Pubblicazione urgente del 21 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato
(art. 3 cpv. 2)

Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio

N. 3

3. Stati e regioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera d

Regno Unito

Sudafrica

